Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 213.

Norme integrative per il rilascio di licenze di fabbricazione di materiali radioelettrici e per l'applicazione delle relative tasse di concessione governativa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, che reca disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze;

Visto il regio decreto legislativo 7 giugno 1946, numero 581, contenente norme tributarie sulle concessioni governative;

Considerata la necessità di discriminare le varie attività costruttive inerenti ai materiali radioelettrici, e

di stabilire un'apposita tassa di concessione governativa per ognuna delle dette attività che le ditte interessate intendono esercitare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, è abrogato.

Art. 2.

Devono munirsi della licenza annuale di fabbricazione e montaggio i fabbricanti sia di apparecchi radioelettrici completi per uso di telecomunicazioni, sia delle loro parti staccate, nonchè coloro che eseguono il montaggio delle dette parti staccate o di complessi di tali parti staccate, anche se non costituiscono apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importati.

Devono parimenti munirsi di licenza di fabbricazione i fabbricanti di tubi elettronici e di tubi a raggi catodici destinati ad uso di telecomunicazioni o a qualsiasi altro uso.

Art. 3.

La concessione della licenza di fabbricazione di apparecchi e materiali radioelettrici o del montaggio di parti di essi è subordinata alla osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce la speciale attività nel ciclo della produzione di apparecchi e materiali radioelettrici che la ditta viene autorizzata ad esercitare, secondo la discriminazione di cui alla tabella allegata al presente decreto, e rilascia, a norma dell'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, la licenza precisando il tipo di attività autorizzata.

La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione e di vendita al pubblico.

Art. 4.

Il 2° comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, è così modificato:

« Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, gli interessati dovranno altresì presentare:

a) una copia integrale della notifica inviata al Ministero dell'industria e commercio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

b) una dichiarazione del Ministero suddetto da cui risulti che rispetto all'iniziativa industriale oggetto della notifica, il Ministro non ha esercitato la facoltà di divieto di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.

Art. 5.

Le tasse annuali di concessione governativa relative a ciascuna categoria di attività produttive, sono stabilite secondo quanto indicato dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine, dai Ministri proponenti.

Art. 6.

Le disposizioni di cui i precedenti articoli andranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Disposizioni transitorie.

Le ditte che hanno pagato entro il 31 dicembre 1946 la tassa di concessione governativa relativa alla rinnovazione per il 1947 delle licenze di fabbricazione materiali radioelettrici, avranno la facoltà di optare, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, per le categorie di attività che intenderanno esercitare. A tale scopo saranno tenute al pagamento suppletivo dei rimanenti dodicesimi, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 1947, delle tasse di concessione relative alle attività prescelte.

Fatta l'opzione, esse dovranno astenersi dall'esercizio delle attività non prescelte, sotto pena delle sanzioni previste per coloro che esercitano la fabbricazione senza licenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 47. — FRASCA

ALLEGATO.

Tipi di licenza

	Tasse annue di concessione governativa
A) Costruzione di apparecchi riceventi di radiodiffusione di qualsiasi tipo, centralini per radioaudizioni collettive (con divieto di costruzione dei tubi elettronici)	L. 10.000
B) Costruzione di apparecchi riceventi di televisione (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici).	» 15.000
C) Costruzione di apparecchi radioprofessionali, trasmettitori, modulatori, alimentatori, stabilizzatori, piloti per trasmettitori, radiogoniometri, registratori e ondulatori, ricevitori antievanescenza, soppressori d'eco, inversori di frequenze e dispositivi di segreto, registratori acustici (con divieto di costruzione dei tubi elettronici)	» 20.000
D) Costruzione di radioapparecchi professionali di televisione, trasmettitori per televisione, modulatori, sincronizzatori e analizzatori, pannelli di controllo della trasmissione (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici)	» 20.000

	Tasse annue di concessione governativa
E) Apparecchi di misura a radiofrequenza, strumenti e pannelli indicatori, campioni di misure, oscillatori per misure, generatori di segnali campione misutori vari, reti di attenuazione per misure, analizzatori d'onda, spettrografi, apparecchi per oscillografia, e oscilloscopi, condensatori variabili di misura, ondametri, indicatori di frequenza, piezooscillatori (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici)	L. 20.000
F) Costruzione di tubi elettronici riceventi, e di tubi raddrizzatori e trasmittenti di grande e di piccola potenza	» 25.000
G) Costruzione di tubi a raggi catodici, per qualsiasi uso	» 20.000
H) Costruzione di accessori e di parti staccate per radio, altoparlanti e cuffie, condensatori variabili, antenne speciali, rivelatori a cristallo e di altri tipi, esclusi quelli elettronici (con divieto di costruzione di apparecchi radio completi)	» 8.000
I) Montaggio di parti staccate, costruite da altri, per la formazione di apparecchi riceventi di radiodiffusione sonora.	» 6.000

Nota. — I costruttori possono cumulare più tipi di licenza, pagando, di ciascuna, il relativo canone annuale. I possessori delle licenze tipi *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) sono peraltro implicitamente autorizzati a costruire anche le parti staccate dei rispettivi apparecchi di cui alla lettera *H*).

Visto, *Il Ministro per le poste e telecomunicazioni*
SCELBA

Visto, *Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

Visto, *Il Ministro per l'industria e commercio*
MORANDI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 marzo 1947, n. 214.

Disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, può essere concesso a chi ha interesse alla esecuzione dei lavori previsti dal primo comma dell'articolo stesso, e si riferisce soltanto alla spesa di mano d'opera necessaria per le opere che richiedono la utilizzazione di un numero di lavoratori non inferiore a due, di cui ciascuno per quindici giorni lavorativi, ove trattisi di piccole e medie aziende, e a cinque per quindici giorni lavorativi, ciascuno, per le grandi aziende.

Colui che intende richiedere la concessione del contributo ne fa domanda su apposito modulo nel quale sono riassunte le norme che regolano la concessione, nonchè gli obblighi che l'interessato assume con la concessione stessa.

La domanda è presentata al sindaco, presidente del Comitato comunale dell'agricoltura del Comune dove ha sede l'azienda.

Art. 2.

Qualora i lavori di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e che verranno elencati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste siano da considerarsi a completamento o in dipendenza di opere di irrigazione o di bonifica idraulica, saranno ad essi applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni. Ove non appaia evidente la connessione con le opere di cui sopra, si assumerà come criterio per l'applicazione del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, la prevalenza delle spese di mano d'opera sul complessivo importo dei lavori da eseguire.

Saranno ugualmente applicate le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, alle domande di contributo presentate ai sensi delle disposizioni stesse e che risultino istruite o in corso di istruttoria entro la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Le proposte di classificazione delle aziende, ai fini dell'applicazione dei comma secondo e quarto dell'articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono formulate dagli ispettori compartimentali dell'agricoltura, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura interessati.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, si applica alle opere, anche se non dichiarate obbligatorie, da eseguirsi nelle aziende condotte da enti pubblici, opere pie e cooperative di lavoro.

Art. 5

La concessione del contributo importa per il beneficiario i seguenti obblighi:

1) assumere per mezzo dell'Ufficio di collocamento designato dall'Ufficio del lavoro la mano d'opera nel numero, specialità e durata d'impiego determinati dal provvedimento di concessione;

2) corrispondere agli operai le retribuzioni previste dai patti di lavoro;

3) eseguire con la mano d'opera sussidiata esclusivamente i lavori ammessi a contributo;

4) presentare ogni quindici giorni all'ufficio competente il quindicinale paga;

5) eseguire i lavori a regola d'arte con la migliore utilizzazione della mano d'opera;

6) dare tempestiva comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di ogni eventualità pregiudizievole al buon esito dei lavori sussidiati e, comunque, all'assolvimento degli obblighi inerenti alla concessione.

Nei casi più gravi di inadempienza agli obblighi assunti, come nei casi nei quali l'interessato abbia prodotto dichiarazioni scientemente inesatte, si applica la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Art. 6.

La designazione del tecnico esperto da aggregarsi eventualmente al Comitato comunale dell'agricoltura secondo quanto è previsto dall'art. 4, primo comma del citato decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, o da utilizzarsi per gli eventuali controlli di cui al primo comma dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, è subordinata all'approvazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

La concessione del contributo, la liquidazione ed il pagamento dell'eventuale anticipo e delle rate di acconto, nonchè la liquidazione ed il pagamento del saldo, competono all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ove trattisi di lavori previsti entro il limite massimo di cinque milioni di lire.

Per i lavori d'importo superiore ai cinque milioni, gli adempimenti di cui sopra sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che vi provvede direttamente in base agli atti istruttori effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tali atti vengono rimessi al Ministero per il tramite con il parere dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

I pagamenti di cui ai precedenti comma vengono effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dal Ministero, secondo la rispettiva competenza, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Gli acconti inerenti alle spese per lavori in corso d'opera possono essere accordati in misura non superiore al 75 % della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti, in relazione alle risultanze dei quindicinali paga e degli eventuali accertamenti.

Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di anticipo.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, qualora si debba procedere alla esecuzione di ufficio delle opere dichiarate obbligatorie in base al comma secondo e terzo dell'art. 2 del citato decreto legislativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di anticipare l'intera somma occorrente per il completamento dei lavori, salvo rivalsa, per la quota a carico dell'interessato, da eseguirsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 9.

Per le opere di importo superiore ai cinque milioni di lire, e per quelle dichiarate obbligatorie ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, fermi restando i limiti di competenza stabiliti dal precedente art. 7, è prescritta la presentazione di un piano tecnico corredato dai computi metrici estimativi. A tal fine il contributo nella spesa delle opere si estende anche a quella per la prestazione di tecnici, sia per la redazione del piano, sia per la direzione e sorveglianza dei lavori. La spesa computabile agli effetti del contributo non può essere superiore al 5 % dell'importo dei lavori previsti.

Qualora le opere di cui al precedente comma siano attuate da consorzi di proprietari, il piano tecnico comprende anche il piano di ripartizione delle spese facenti carico ai singoli interessati.

Per la ripartizione di detta spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Ove trattisi di consorzi obbligatori, il prefetto provvede all'approvazione del piano tecnico e decide sugli eventuali reclami.

Art. 10.

La misura del contributo nella spesa delle opere obbligatorie, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è stabilita preventivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i Ministeri delle finanze e del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Per graduare la misura del contributo in base al costo e alla difficoltà delle opere, secondo quanto è prescritto dal suddetto art. 3, si distinguono le opere in categorie, con criteri direttamente proporzionali ai seguenti elementi:

1) rapporto tra il numero delle giornate lavorative stabilmente impiegate dalle aziende ed il numero delle giornate lavorative previste per i lavori di carattere straordinario per i quali si chiede il contributo;

2) differenza tra il costo complessivo dell'opera e la spesa relativa alla mano d'opera sussidiabile.

Art. 11.

La liquidazione del contributo per il pagamento del saldo, è calcolata sulle mercedi effettivamente corrisposte agli operai, secondo le risultanze dei quindicinali paga o di altri equivalenti documenti da rilasciarsi dagli Uffici di collocamento designati dagli Uffici provinciali del lavoro, e vistati dagli stessi Uffici del lavoro.

Tale liquidazione sarà subordinata all'accertamento del buon esito dei lavori in corrispondenza al preventivo approvato ed alle varianti ammesse in corso d'opera, nonchè, per i lavori di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al parere di una commissione composta dal capo dell'Ispettorato stesso, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Al rendiconto dell'apertura di credito disposta a suo favore, il capo dell'Ispettorato allegherà copia dell'atto di autorizzazione e concessione del contributo, da redigersi in conformità di apposito modulo.

Art. 12.

Solo i lavoratori iscritti presso l'Ufficio di collocamento, designato dall'Ufficio provinciale del lavoro, possono essere assegnati ai lavori ammessi a contributo.

Il beneficiario può tuttavia segnalare all'Ufficio di collocamento il nominativo degli operai di proprio gradimento, onde se ne tenga conto nell'assegnazione della mano d'opera. Per gli operai specializzati in potatura ed innesto, l'interessato può, in ogni caso, avanzare richiesta nominativa al predetto Ufficio.

Art. 13.

Alla concessione del contributo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, possono concorrere i proprietari, affittuari, enfiteuti ed usufruttuari, coltivatori diretti di aziende agricole situate nelle provincie che sono determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero delle finanze e del tesoro.

Ai fini dell'applicazione dei benefici del presente articolo, per coltivatore diretto si intende il conduttore di azienda agricola che provveda alla coltivazione del fondo prevalentemente con l'opera sua e dei membri della propria famiglia.

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seconda delle disponibilità di bilancio e su proposta dell'ispettore compartimentale agrario può, nelle provincie determinate ai sensi dell'articolo precedente, e che risultino maggiormente danneggiate, ammettere al beneficio del contributo le piccole aziende condotte a mezzadria o a colonia parziaria. Il contributo verrà, a cura del beneficiario, ripartito in ragione della quota del bene strumentale oggetto del contributo, facente carico rispettivamente alle due parti.

Le disposizioni di cui al precedente comma potranno, nelle condizioni e con le norme suddette, essere estese ai mezzadri e coloni parziari di aziende di ampiezza maggiore, nei limiti peraltro della quota del valore del bene strumentale oggetto del contributo, facente carico al mezzadro o al colono parziario.

Art. 15.

Le aziende condotte da cooperative di lavoro possono, a prescindere da qualsiasi limite di ampiezza, usufruire dei benefici di cui all'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, qualora la superficie agraria produttiva attribuita o attribuibile a ciascun socio coltivatore rientri nei limiti stabiliti per le piccole aziende.

Art. 16.

Non è ammessa la concessione del contributo per la ricostituzione dei beni strumentali nei casi nei quali risulti che l'interessato, anteriormente alla presentazione della domanda, abbia già provveduto direttamente alla ricostituzione stessa, senza ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La concessione di cui sopra è peraltro ammessa qualora l'interessato abbia provveduto alla ricostituzione del bene strumentale che forma oggetto della domanda di contributo, facendo ricorso per lo scopo di cui trattasi ad operazioni di credito le quali risultino non estinte, anche se in parte, al momento della presentazione della domanda stessa. Il contributo è concesso sulla parte del debito, riferibile al bene strumentale oggetto della domanda non ancora estinta.

La concessione del contributo è subordinata all'accertamento che l'interessato abbia sofferto danni diretti di guerra nel bene strumentale per il quale chiede il contributo.

Il contributo è comunque defalcato da ogni eventuale erogazione per risarcimento di danni di guerra.

Art. 17.

Per ottenere il contributo l'interessato ne fa domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura su apposito modulo corredandolo di documenti che comprovino:

1) la sua qualità di coltivatore diretto (oppure di conduttore di piccola azienda a mezzadria o a colonia parziaria, oppure di mezzadro o colono parziario nei casi previsti dal precedente art. 14);

2) l'ampiezza delle superfici agrarie produttive e l'ordinamento colturale dell'azienda o del singolo fondo coltivato, qualora trattisi di mezzadro o di colono parziario;

3) la indicazione dei danni di guerra subiti dall'azienda o dal singolo fondo coltivato qualora trattisi di mezzadro o di colono parziario;

4) la effettiva permanenza e l'ammontare del danno per il quale, tenute presenti le prescrizioni del precedente articolo, si chiede il contributo,

5) la composizione numerica e qualitativa della famiglia coltivatrice;

6) l'avvenuta stipula di mutuo, nel caso che il richiedente abbia fatto ricorso ad operazioni di credito per la ricostituzione del bene strumentale perduto o danneggiato.

Nel caso di dichiarazioni scientemente inesatte, per quanto ha riferimento col presente articolo, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Art. 18.

Nelle provincie ammesse al beneficio del contributo in base agli articoli 13 e 14 del presente decreto, i termini della presentazione delle domande sono fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande pervenute entro i termini stabiliti sono sottoposte al Comitato provinciale dell'agricoltura, cui per la circostanza, viene aggregato il rappresentante dell'Intendenza di finanza. Detto Comitato, tenuta presente la disponibiltà della somma assegnata alla provincia ed il complessivo ammontare dei contributi richiesti, dà parere in merito all'accettazione delle domande di contributo ed alla misura di quest'ultimo.

In conformità di tale parere, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede in merito, tenute presenti le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Art. 19.

Nel caso di azienda condotta da cooperativa di lavoro, qualora l'importo della somma ammessa a contributo in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, superi la misura dei cinque milioni di lire, alla concessione del contributo stesso provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alla istruttoria compiuta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, trasmessa per il tramite e con il parere dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Art. 20.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'art. 11 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è autorizzato:

1) ad avvalersi, nel limite massimo di 170 unità ripartite come dall'annessa tabella, di personale di

ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni statali, nonchè di personale non di ruolo da assumersi con la osservanza delle norme relative all'impiego dei reduci di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e con il trattamento giuridico ed economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il personale di ruolo di altre Amministrazioni statali, utilizzato come sopra, deve considerarsi nella posizione di comandato, e la spesa per il relativo trattamento economico, a titolo di stipendio ed altri assegni fissi, passa a carico, su apposito capitolo, del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

2) ad avvalersi inoltre dell'opera di persone estranee all'Amministrazione statale sia per gli accertamenti tecnici e rilievi di ufficio concernenti la istruttoria delle domande per la concessione dei contributi, sia per l'assistenza alle operazioni di potatura e di innesto occorrenti per la ricostituzione di vigneti e di arboreti.

Il compenso da attribuire al predetto personale per i sopraluoghi od altre indagini verrà stabilito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze e del tesoro;

3) ad affidare ad enti pubblici o privati, particolarmente attrezzati, o a professionisti specializzati, il rilevamento delle condizioni attuali delle zone agrarie che offrano notevole interesse all'attuazione delle sistemazioni previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo Presidenziale nonchè la compilazione dei programmi tecnici relativi.

La misura dei compensi, a seconda della importanza e delle difficoltà di lavoro, verrà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 21.

Per far fronte alle spese di cui al n. 2 del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere a mezzo di aperture di credito da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per importo non eccedente la somma di lire cinquecentomila.

Art. 22.

Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 23.

Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — ROMITA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 63. — FRASCA

ALLEGATO.

Ripartizione in gruppi e categorie del personale di cui all'art. 20, n. 1:

Gruppo *A* e I	categoria	. . . .	60
» *B* » II	»	. . . .	60
» *C* » III	»	. . . .	40
Subalterni » IV	»	. . . .	10
	Totale	. . .	170

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

Visto, *il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Iemolo Arturo e del prof. Calasso Francesco dell'Università degli studi di Roma, nelle cariche rispettivamente di componenti effettivo e supplente della predetta Commissione, avendo essi dichiarato di non potere accettare l'incarico;

Decreta:

Il prof. Maroi Fulvio, ordinario di diritto privato, ed il prof. Albertario Emilio, ordinario di diritto romano, dell'Università degli studi di Roma, sono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Iemolo Arturo e del prof. Calasso Francesco.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1947
Registro Giustizia n. 7, foglio n. 6. — OLIVA

(1708)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di due agenzie di città in Roma e Genova della Banca d'America e d'Italia, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire un'agenzia di città in Roma, piazza Cuba, n. 2, ed un'altra in Genova, corso Sardegna; nn. 145, 147, 149 rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto 11 marzo 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Greco Ascenzio, residente nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 aprile 1947, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 11 aprile 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(1766)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

Il dott. Angelo Palombi fu Alessandro, nato a Terracina (Latina) l'8 maggio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguito presso la Università di Napoli nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo a questo Ministero.

(1768)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1943, serie *B*, n. 763, di L. 10.000; serie *D*, n. 811, di L. 10.000 e serie *E*, n. 1095, di L. 1.000, intestati a Ferrara Pignatelli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo Antonio fu Gennaro, vincolati per dote, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'articolo 15 del menzionato regolamento, si provvederà al rimborso e contemporaneo rinvestimento dei suddetti buoni scaduti, con l'emissione dei nuovi titoli al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 7 febbraio 1947

(774) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stata chiesta l'unione del foglio tagliandi ricevute al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 281298, di annue L. 10,50, intestato a Senatore Sabato fu Giuseppe, dom. a Passiano, frazione di Cava dei Tirreni (Salerno), con vincolo per cauzione dovuta dal titolare quale accollatario di trasporti postali.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente la distinta dei titoli compresi nel certificato stesso (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911 n 298.

Roma, addì 7 febbraio 1947

(822) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1947 - N. 82

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	81 —
Id. 3,50 % 1902	80,50
Id. 3 % lordo	65,45
Id. 5 % 1935	89,90
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,875
Id. 5 % 1936	92,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,375
Id. 5 % convertiti 1951	94,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50%(1906)	269956	Prebenda arcipretale del Capitolo cattedrale di Bitonto (Bari).	77 —
Id.	318757	Cappelle riunite del SS.mo Sacramento, della Misericordia, Ospedale di San Sebastiano, San Nicola e del SS.mo Rosario, in Prata Sannita (Caserta) . . .	287 —
Id.	330063	Congregazione di carità di Prata Sannita . .	210 —
Id.	368918	Fondazione Elisa Levi e Roberto Levi con sede in Reggio Emilia . .	493,50
Id.	789423	Nobile Luisa fu Luigi, dom. a Sant'Agata dei Goti, vincolata.	350 —
Id.	217737	Pollano Antonio fu Vincenzo, dom. a Sessa Aurunca (Caserta).	35 —
Id.	792692	Cucuzza Sebastiano fu Salvatore, dom. a Mistretta (Messina)	140 —
Id.	96982	Chiesa parrocchiale di Carpugnino (Novara).	10,50
Id.	418589	Asilo infantile San Carlo Borromeo, in Lacchiarella (Milano).	70 —
Id.	388867	Costamagna Carolina fu Giuseppe, vincolata.	1.190 —
Id.	817202	Biondi Lucia fu Erberto, moglie di Dupasquier Oscar Walter, dom. a Napoli, vincolata	843,50
Id.	107225	Opera del Suffragio, in Poggio di San Remo (Porto Maurizio) . .	14 —
Id.	108819	Canonicato arcidiaconale e della Penitenzieria nel Capitolo cattedrale di Ventimiglia	14 —
Id.	486586	Arciconfraternita del SS.mo Rosario in San Giovanni in Palco, in Mercato Sanseverino (Salerno)	7 —
Id.	654850	Valerio Carmine fu Lodovico, dom. a Filignano (Campobasso).	423,50
Id.	478482	Ferro Domenico fu Antonio, dom. a Canischio (Torino)	105 —
Id.	46990	Congregazione della SS.ma Annunziata e Monte dei morti di Savino Villaggio del comune di Giffoni Valle Piana	63 —
Id.	506841	Parrocchia di Santa Maria della Pietà, in Eboli	7 —
Id.	161456	Comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) . .	371 —
Id.	182550	Come sopra.	7 —
Id.	213809	Come sopra.	3,50
Id.	224438	Come sopra.	38,50
Id.	290934	Come sopra.	66,50
Id.	336840	Come sopra.	66,50
Id.	364981	Come sopra.	42 —
Id.	386901	Come sopra.	77 —
Id.	394984	Come sopra.	217 —
Id.	405955	Come sopra.	3,50
Id.	442123	Come sopra.	17,50
Id.	457477	Come sopra.	35 —
Id.	511733	Come sopra.	21 —
Id.	525747	Come sopra.	7 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(773) Roma, addì 6 febbraio 1947 *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.